

Decreto “PNRR”: la scheda dell’ANP

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto-legge n. 19 *Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*.

La norma prevede alcune misure di specifico interesse per il mondo della scuola che riportiamo di seguito con il relativo commento.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 4 - C1 IN MATERIA DI RIFORMA DEL SISTEMA ITS E DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA - ITS		
Art. 13, c. 1, lett. a)	<p>1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;</p>	<p>L’articolo in esame introduce misure urgenti per l’attuazione delle riforme del PNRR che riguardano la scuola</p> <p>Nello specifico, viene riallineata e coordinata la disciplina sui requisiti di partecipazione al concorso per la scuola secondaria, con riguardo ai posti di insegnante tecnico-pratico, stabilendo la corrispondenza tra titoli e classi di concorso</p>
Art. 13, c. 1, lett. b)	<p>b) all’articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;</p>	<p>Si prevede che il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del MIIM, possa finanziare, oltre agli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, anche interventi sulle sedi esistenti</p>
Art. 13, c. 1, lett. c)	<p>c) all’articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.</p> <p>5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».</p>	<p>La disposizione rende facoltativo, solo fino all’anno 2025, il cofinanziamento regionale a favore degli ITS, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui all’investimento 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR</p> <p>Si prevede, inoltre, che in via straordinaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore possano destinarsi anche alle spese di gestione ordinaria delle Fondazioni</p>
MISURE URGENTI MISSIONE 4 - C1 IN MATERIA DI RIFORMA DEL SISTEMA DI ORIENTAMENTO, DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI, DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO E DI NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI		
Art. 14, c. 1 lett. a)	<p>Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;</p>	<p>La misura prevede che i titoli di studio rilasciati dagli ITS Academy rientrino fra i requisiti di partecipazione ai concorsi per i soli posti di insegnante tecnico-pratico e, conseguentemente, siano requisito per l’accesso ai relativi percorsi di formazione iniziale</p>

Art. 14, c. 1, lett. b)	<p>b) all'articolo 16-ter: 1) al comma 4-bis:</p> <p>1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;</p> <p>1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sopprese;</p> <p>2) al comma 9:</p> <p>2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;</p> <p>2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».</p>	<p>Con tale disposizione viene snellito l'iter procedurale per l'emanazione della normativa secondaria relativa alla formazione continua, prevedendo che non sia più necessario un Regolamento ma un più semplice decreto interministeriale, da adottare sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative</p> <p>Con tale decreto saranno definiti i seguenti aspetti della formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenuti - verifiche intermedie e finale - criteri di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica
Art. 14, c. 1, lett. c)	<p>c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4,Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».</p>	<p>La misura prevede, sin dal corrente anno scolastico 2023/2024, che almeno il 20% delle attività del periodo di formazione e prova dei docenti neo immessi in ruolo sia erogato a valere sulle linee di investimento 2.1 e 3.1</p> <p>Si tratta di una misura diretta alla facilitazione del raggiungimento dei target da parte delle istituzioni scolastiche in relazione a tali investimenti</p> <p>In particolare, l'Investimento 2.1, destinato esclusivamente alla formazione del personale scolastico, presenta rilevanti elementi di criticità sul coinvolgimento della componente docente a causa delle disposizioni del CCNL di comparto istruzione e ricerca 2019-2021</p> <p>Risulta evidente, però, come tale “facilitazione” possa avere una più concreta attuazione nell'anno scolastico 2024/2025, stante il fatto che in quello corrente il piano formativo di 50 ore destinato al personale docente neoassunto nella maggior parte dei casi risulta già predisposto</p> <p>Peraltra, va ricordato che le attività del percorso formativo sono da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di</p>

		obbligatorietà (Nota MIM n. 65741 del 7 novembre 2023) <p>Inoltre, il D.M. n. 226/2022, all'articolo 5, comma 3, così dispone:</p> <p><i>"Il dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell'istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole. Ai fini della personalizzazione dei percorsi formativi, è data comunque la facoltà di avvalersi di tutta l'offerta formativa aggiuntiva e facoltativa nel catalogo delle iniziative pubblicate sulla piattaforma sofia.istruzione.it anche con l'eventuale impiego delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015.</i></p>
Art. 14, c. 2	<i>All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) il comma 7 è abrogato; *** b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.	Viene definitivamente annullato il concorso straordinario destinato ai docenti del 2020, per incompatibilità col nuovo sistema di reclutamento previsto dal PNRR
Art. 14, c. 3	<i>All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti:</i> <i>«, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».</i>	Per l'accesso ai percorsi di specializzazione al sostegno , il possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alle classi di concorso non deve essere più congiunto all'abilitazione L'effetto della misura è l'ampliamento della platea dei partecipanti alla selezione per tali percorsi
Art. 14, c. 4	<i>Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale».</i>	La disposizione riduce da due a un solo anno la durata dei corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli studenti sordomuti e non vedenti
Art. 14, c. 5	<i>Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della</i>	La misura introduce un modello nazionale per il rilascio del consiglio orientativo agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

	<p><i>scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.</i></p>	<p>Si rimanda a un apposito decreto ministeriale l'adozione di tale modello</p>
Art. 14, c. 6	<p><i>In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».</i></p>	<p>Grazie a tale disposizione, il curriculum della studentessa e dello studente, allegato al diploma rilasciato al termine della scuola secondaria di secondo grado, conterrà, in una specifica sezione, i risultati delle prove INVALSI in italiano e matematica, nonché la certificazione sulle competenze in lingua inglese</p> <p>Viene reintrodotta la previsione contenuta nel testo del D.lgs. n. 62/2017, soppressa in periodo pandemico dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8</p> <p>La misura, verosimilmente, troverà applicazione a partire dall'a.s. 2024/2025</p> <p>Inoltre, la precedente dizione "alternanza scuola-lavoro" viene aggiornata con quella vigente di "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento"</p>
Art. 14, c. 7	<p><i>Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.</i></p>	<p>Per lo svolgimento dei cosiddetti "concorsi PNRR", il MIM avrà facoltà di anticipare le facoltà assunzionali relative alle annualità successive, al fine del raggiungimento del target finale nei limiti, però, delle facoltà assunzionali già maturate al momento delle immissioni in ruolo</p>
Art. 14, c. 8	<p><i>All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622</i></p>	<p>Il contingente presso l'Unità di missione PNRR del MIM viene incrementato di cinque unità di personale, con qualifica di docente e/o di assistente amministrativo</p> <p>Detto personale sarà collocato in posizione di comando fino al 31 agosto 2026</p>

	<i>per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.».</i>	
Art. 14, c. 9	<i>All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».</i>	<p>La misura consente che le risorse per la costruzione di scuole innovative, previste dalla legge n. 107/2015, possano essere utilizzate anche per il noleggio di strutture alternative, occorrenti per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori negli edifici da demolire e ricostruire nell'ambito del PNRR</p> <p>Le risorse a cui si fa riferimento, tuttavia, non vengono incrementate</p>
Art. 14, c. 10	<i>All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».</i>	<p>Il comma tratta la materia dei risparmi derivanti dal dimensionamento delle istituzioni scolastiche</p> <p>Essi, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223/2023, vanno ripartiti previo parere della Conferenza unificata</p> <p>La disposizione rappresenta, dunque, il recepimento della sentenza, eccetto che per l'utilizzo di detti risparmi a favore del trattamento retributivo del personale scolastico</p> <p>In tali casi, infatti, il parere non sarà necessario</p>
Art. 14, c. 11	<i>All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;</i> <i>b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema</i>	<p>Il comma interviene sul personale amministrativo contrattualizzato dalle istituzioni scolastiche per le necessità del PNRR (organico PRR e Agenda Sud)</p> <p>Viene introdotta la possibilità che, in caso di rinuncia alla proroga del contratto da parte degli assistenti amministrativi e tecnici già individuati entro il 31 dicembre 2023, le scuole possano scorrere la graduatoria di istituto per individuare altri aspiranti da contrattualizzare, per l'anno scolastico 2023/2024, entro il 31 marzo 2024 e che abbiano conclusione entro il 30 giugno 2024</p> <p>La disposizione, che non elimina le perplessità sulla questione dell'organico ATA PNRR manifestate dall'ANP già lo scorso 28 dicembre 2023, prevede il prelievo forzoso di 40 milioni di euro dalle risorse del PNRR destinate alle istituzioni scolastiche, comprese quelle già trasferite, al fine di assicurare il pagamento delle retribuzioni del personale</p> <p>Il rischio per le scuole che hanno stipulato o che – ricorrendone le condizioni – stipuleranno questi contratti è che vi sia una contrazione delle risorse già impegnate per retribuire le</p>

	<p><i>informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.</i></p> <p><i>1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.</i></p> <p><i>1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.</i></p> <p><i>1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».</i></p>	<p>prestazioni aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti effettuate dal personale interno</p> <p>Le somme prelevate dal MIM sono rese indisponibili fino alla rendicontazione finale di ciascuna linea di investimento interessata dalla decurtazione</p> <p>A ogni modo, il MIM dovrà effettuare, entro il 1° aprile 2024, un monitoraggio della spesa, da trasmettere al MEF entro il successivo 15 aprile</p> <p>Si rimanda, per gli aspetti operativi, alla Nota MIM 5 marzo 2024, n. 1579</p>
Art. 14, c. 12	<p>All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».</p>	<p>Come per gli assistenti amministrativi, anche per i contratti a tempo determinato attivati nei confronti dei collaboratori scolastici con scadenza 15 aprile 2024, in caso di rinuncia all'incarico da parte del titolare, le istituzioni scolastiche potranno attingere alle graduatorie di istituto</p> <p>La disposizione, di grande utilità, permette alle istituzioni scolastiche di non perdere una preziosa unità lavorativa</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI		
Art. 15, c. 1, lett. a)	<p>Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2:</p> <p>1) alla lettera a): 1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;</p>	<p>La misura specifica in modo più chiaro alcuni criteri al fine di agevolare l'adozione da parte del Governo del regolamento attuativo e garantire una rapida implementazione della riforma dell'istruzione tecnica prevista dal PNRR</p> <p>In particolare, viene effettuata una redistribuzione dei contenuti del testo con le seguenti sottolineature:</p>

	<p>1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;</p> <p>1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente: «1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;</p> <p>1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;</p> <p>2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;</p>	<p>rafforzamento dell'impianto disciplinista rispetto a quello orientato all'interdisciplinarità</p> <p>Implementazione dell'attenzione al territorio e al suo tessuto economico</p> <p>Viene eliminato l'adempimento di cui al seguente testo, ora soppresso: <i>Le linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</i></p>
Art. 15, c. 1, lett. a)	<p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».</p>	<p>La certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) possono essere richieste dagli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica prima della conclusione del percorso di studi</p> <p>Si tratta di una disposizione molto interessante e innovativa poiché offre maggiori possibilità all'orientamento, al cambiamento di percorsi e alla certificazione delle competenze</p> <p>Si attende un decreto ministeriale per la definizione dei modelli di certificazione</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE		
Art. 16, c. 1, lett. a)	<p>Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 16-bis: 1) al comma 1, l'alinea è sostituito dalla seguente: «è istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito;»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;</p> <p>3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La</p>	<p>La Scuola di alta formazione, fino all'entrata in vigore del presente disposto, era un soggetto indipendente e dotato di autonomia legale e amministrativa, anche se operava sotto la vigilanza del MIM</p> <p>Con questa modifica l'ente viene ricondotto all'interno del Ministero e opera alle sue dirette dipendenze, anche sotto il profilo amministrativo e contabile</p> <p>A supporto della Scuola, dotata di Presidente, Comitato di indirizzo e Comitato scientifico internazionale, è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale</p>

	<p>Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»; 4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono sopprese e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono sopprese;</p> <p>5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;</p> <p>6) al comma 6: 6.1) il primo periodo è soppresso; 6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono sopprese;</p> <p>6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»</p> <p>6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;</p> <p>7) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;</p> <p>8) al comma 9: 8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;</p> <p>8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del</p>	<p>Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica è previsto l'incremento della dotazione organica del MIM di un dirigente di I fascia, di un dirigente di II fascia e di 12 unità di personale dell'area funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali</p>
--	---	---

	<i>bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;</i>	
Art. 16, c. 1, lett. b)	<i>b) all'articolo 16-ter, comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;</i> <i>2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;</i>	Si tratta di un mero intervento di coordinamento normativo del testo con il nuovo assetto della Scuola
Art. 16, c. 1, lett. c)	<i>c) l'allegato A è abrogato.</i>	Viene abrogato l'articolo che indicava la dotazione organica della Scuola, in conseguenza del suo nuovo assetto
Art. 16, c. 2	<i>In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.</i>	Vengono confermati tutti gli atti della Scuola già adottati e gli incarichi già conferiti, che si intendono mantenuti fino alla naturale scadenza
Art. 16, c. 3	<i>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.</i>	La misura dispone l'aggiornamento del decreto, già adottato, sull'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione